Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Telelavoro)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione][1];
visto il parere del Consiglio federale del [data][2],

decreta:

Minoranza (Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Michaud Gigon, Ryser, Widmer Céline, Wermuth)

Non entrare in materia

I

La legge del 13 marzo 1964[3] sul lavoro è modificata come segue:

III*a.* Durata del lavoro e del riposo in caso di telelavoro

Art. 28a Campo d'applicazione

[1] Il presente capitolo si applica soltanto ai lavoratori maggiori di 18 anni che:

a. dispongono di un'ampia autonomia nel loro lavoro;

b. sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro; e

c. hanno convenuto per scritto con il datore di lavoro che possono lavorare in parte o totalmente in un luogo di lavoro situato al di fuori dell'azienda (telelavoro).

RS ...
1 FF **2024** ...
2 FF **2024** ...
3 RS **822.11**

Art. 28b Diritto all'irreperibilità

Durante il riposo giornaliero e la domenica il lavoratore ha diritto di non essere reperibile.

Art. 28c Lavoro diurno e serale

Il lavoro diurno e serale deve essere svolto entro un arco temporale di 17 ore consecutive, incluse le pause e lo straordinario.

Art. 28d Riposo giornaliero

1 Nei giorni in cui è svolto il telelavoro, il riposo giornaliero è di almeno nove ore. Nella media di tutti i giorni lavorativi, sull'arco di quattro settimane è di almeno 11 ore.

2 Il lavoratore può interromperlo per attività urgenti, sempre che la durata del riposo giornaliero sia rispettata.

Art. 28e Lavoro domenicale

Il lavoro domenicale svolto per non più di cinque ore e per al massimo nove domeniche all'anno non è soggetto ad autorizzazione.

Minoranza (Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Michaud Gigon, Ryser, Widmer Céline, Wermuth)

Art. 28e

Stralciare

Art. 28f Lavoro notturno

È vietato lavorare al di fuori del lavoro diurno e serale dell'azienda.

Art. 28g Convenzione sul telelavoro

1 La convenzione stabilisce le condizioni quadro, riguardanti in particolare la reperibilità, la registrazione della durata del lavoro e altre misure a tutela della salute.

2 Le condizioni quadro sono concordate con i lavoratori o la loro rappresentanza nell'azienda conformemente al loro diritto di essere informati e consultati.

3 La convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento con un preavviso di un mese per la fine del mese. Il contratto di lavoro cui si riferisce resta inalterato.

Minoranza (Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Widmer Céline, Wermuth)

Art. 28h (nuovo) Strumenti di lavoro e spese

Il datore di lavoro fornisce al lavoratore gli strumenti e i materiali necessari per il telelavoro e se ne assume i costi.

II

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Variante

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

Il Codice delle obbligazioni[4] è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 354a

C^bis^. Del contratto di telelavoro

Inserire gli art. 354a–362 prima di D

Art. 354a Definizione

Con il contratto di telelavoro il lavoratore si impegna a svolgere parte o la totalità dei lavori che possono essere svolti nei locali dell'azienda in un luogo diverso.

Art. 354b Inizio, contenuto e fine

[1] Il contratto di telelavoro disciplina i dettagli del telelavoro, in particolare il luogo di lavoro, la percentuale, i giorni lavorativi e gli orari di reperibilità del lavoratore.

[2] Può essere concluso mediante la modifica di un contratto di lavoro esistente.

[3] Può essere convertito in un contratto di lavoro che non preveda il telelavoro con un preavviso di almeno un mese per la fine del mese.

Art. 354c Diritto all'irreperibilità

Durante il tempo libero, le vacanze o un congedo (art. 329–329*j*) il lavoratore ha diritto a non essere reperibile.

Art. 354d Salario durante gli orari di reperibilità

Se deve essere reperibile al di fuori del tempo di lavoro e durante tale periodo lavora, il lavoratore è indennizzato con l'intero salario; se durante tale periodo non lavora, può essere indennizzato con una tariffa inferiore. La tariffa è stabilita in base alla frequenza e alla durata degli incarichi di lavoro.

Art. 354e Strumenti di lavoro e spese

[1] Il datore di lavoro fornisce al lavoratore gli strumenti e i materiali necessari per il telelavoro e se ne assume i costi. Se il lavoratore dispone di una postazione di lavoro nei locali dell'azienda, è possibile concordare deroghe mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

[2] Se il lavoratore non dispone di una postazione di lavoro nei locali dell'azienda, il datore di lavoro gli rimborsa tutte le spese sostenute per il telelavoro.

4 RS **220**

Art. 355

Al contratto di tirocinio, al contratto d'impiego del commesso viaggiatore, al contratto di lavoro a domicilio e al contratto di telelavoro s'applicano a titolo completivo le disposizioni generali sul contratto individuale di lavoro.

Art. 362 cpv. 1, inserire rimandi

[1] Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale, contratto collettivo di lavoro o contratto di telelavoro: ...

Art. 354*b*
Art. 354*c*
Art. 354*d*
Art. 354*e* cpv. 2